



**CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO**



**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000
N. 445 AI FINI DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO
CAMERALE 2026-2031**

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (di seguito Camera di commercio) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**ART. 2
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 183847 del 4 ottobre 2011 e nota prot. N. 39517 del 07.03.2014, ha fornito al fine di contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.
4. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 3.
5. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.
6. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.
7. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.



ART. 3 CONTROLLI PUNTUALI

1. Sono oggetto di controllo puntuale:

- a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio;
- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale;
- e) la completezza delle informazioni documentate;
- f) le somme e la congruenza tra il numero delle imprese dichiarato nel modello A e nelle due versioni dell'allegato B al D.M. 156/2011 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese dichiarate nel modello A e quello indicato negli allegati 2 e 3 della R.T.; sarà oggetto di controllo anche la somma relativa agli occupati rispetto alla ripartizione riportata all'Allegato A);
- g) le somme e la congruenza tra il numero degli iscritti dichiarato nel modello C e nella versione dell'allegato D al D.M. 156/2011
- h) l'iscrizione o annotazione al Registro delle Imprese delle imprese inserite negli elenchi al **31.12.2025**;
- i) la corrispondenza tra la **classificazione ATECO** delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- j) la corrispondenza tra la **classificazione ATECO** dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
- k) l'effettiva sussistenza della qualifica di **impresa artigiana** per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
- l) la coerenza dei codici ATECO delle **imprese artigiane** che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- m) la coerenza dei codici ATECO delle **imprese artigiane** che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- n) l'effettiva sussistenza della qualifica di **impresa cooperativa** per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- o) la coerenza dei codici ATECO delle **imprese cooperative** che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- p) la coerenza dei codici ATECO delle **imprese cooperative** che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;



- q) qualora l'organizzazione concorra per **più settori** l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre;
- r) la verifica di **duplicazioni** all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
- s) per il settore del commercio la verifica dell'iscrizione delle **piccole imprese** nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
- t) per il settore agricoltura la verifica dell'iscrizione delle **piccole imprese** nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
- u) per il settore industria la verifica dell'iscrizione delle **piccole imprese** che hanno meno di 50 occupati.
- v) la verifica delle imprese che si trovino in **stato fallimentare/liquidazione giudiziale/liquidazione controllata alla data del 31 dicembre 2025** per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio/la continuazione dell'attività.

1.1 Con riferimento ai suddetti controlli e ai relativi esiti, si procederà secondo quanto di seguito indicato:

- a) le imprese che risultano cancellate al RI-REA alla data del 31/12/2025 o in data antecedente, saranno eliminate d'ufficio dagli elenchi senza ulteriori controlli;
- b) le imprese che risultano iscritte al RI-REA di altre Camera di Commercio alla data del 31/12/2025, saranno eliminate d'ufficio dagli elenchi senza ulteriori controlli;
- c) le imprese che risultano iscritte al RI-REA e non cancellate al 31/12/2025, con codice ATECO coerente, vengono conteggiate senza ulteriori controlli, fatti salvi quelli relativi al pagamento della quota associativa ove le stesse rientrino nel campione secondo quanto indicato al successivo art. 4;
- d) le imprese che risultano iscritte al RI-REA e non cancellate al 31/12/2025, con codice ATECO non coerente, vanno controllate e, a seconda degli esiti del controllo, trattate secondo quanto indicato al successivo comma 2 o eliminate d'ufficio dagli elenchi;
- e) per le presenze multiple (sede legale, secondaria, unità locale) nell'ambito del medesimo settore presentate dalla stessa associazione: dove gli indirizzi non coincidono vanno conteggiate, mentre in caso di indirizzi coincidenti vanno controllate e trattate secondo quanto indicato al successivo comma 3;
- f) se una impresa è stata presentata da una associazione di categoria su due settori diversi, ossia in due elenchi, l'associazione su richiesta della Camera con le modalità di cui al successivo comma 2, dovrà optare per uno dei due e l'ufficio effettuerà le conseguenti cancellazioni;
- g) per le imprese inattive e non cancellate al 31/12/2025: vengono conteggiate nel caso in cui risulti assegnato un codice ATECO coerente, mentre vengono cancellate d'ufficio dagli elenchi nel caso di codici ATECO mancanti o pari a zero;
- h) in ogni caso saranno escluse d'ufficio dagli elenchi le imprese per le quali non è stato dimostrato il pagamento della quota di iscrizione con le modalità previste al successivo art. 4.
- i) per le imprese che si trovino in stato fallimentare/liquidazione giudiziale/liquidazione controllata alla data del 31 dicembre 2025 per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio/la continuazione dell'attività saranno eliminate d'ufficio dagli elenchi senza ulteriori controlli

2. Le verifiche di cui al superiore punto 1) dalla lettera h) alla lettera v) saranno effettuate in forma automatica con l'ausilio di Infocamere Scpa (società in house del sistema camerale), al momento della verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione con i dati relativi al parametro "diritto annuale".



3. Qualora si riscontrassero imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel Registro delle Imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1), il responsabile del procedimento amministrativo lo comunicherà all'organizzazione interessata per consentire alla medesima la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato, entro il termine perentorio previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto (10 giorni).
4. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
5. È facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

ART. 4

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano le imprese elencate nell'allegato B al DM 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b) il valore della quota associativa per gli anni 2024 e 2025 come desumibile dalle previsioni statutarie ovvero deliberative di ciascuna organizzazione concorrente;
 - c) la regolarità del versamento da parte dell'impresa dell'intera quota associativa annuale in coerenza con l'importo di cui al precedente punto b) (almeno una quota associativa annuale nel biennio 2024-2025).
2. I controlli a campione saranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto disposto all'art. 3 co. 2. Il campione oggetto del controllo sugli elenchi è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% del totale delle posizioni dichiarate da ciascuna organizzazione imprenditoriale con un minimo di 5 posizioni ed un massimo di 25:
Il campione è estratto dagli elenchi presentati utilizzando un piano di campionamento per randomizzazione semplice che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, i funzionari incaricati chiederanno all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa:
 - a) **risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo** delle imprese sottoposte a campione: si estrae un nuovo campione con la stessa numerosità del primo (es. se mancano 10 o più pagamenti su 30 viene effettuato un nuovo controllo su un campione di ulteriori 30 iscritti);
 - b) **risultati inferiore ad un terzo**: si estrae un nuovo campione uguale ai mancati pagamenti (es. se mancano 1 o 2 pagamenti saranno richiesti rispettivamente 1 o 2 nuovi riscontri).
In entrambi i casi qualora tra le nuove imprese campionate risultino delle non pagate, si procederà con quanto previsto alla lettera b).
6. Di norma il controllo della documentazione sarà effettuato presso i locali della Camera di Commercio, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede.




7. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. Iscrizione all'associazione – documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione;
 - b. Importo della quota associativa – statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2024 e 2025;
 - c. Regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;
 - d. Il responsabile del procedimento potrà in ogni caso richiedere che l'organizzazione concorrente produca dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa associata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa, che attesti l'effettiva sussistenza del rapporto associativo e l'avvenuto versamento di almeno un'intera quota associativa relativa agli anni 2024 e/o 2025.

8. In merito alla congruità del valore della quota associativa annuale si riporta in quanto applicabile il disposto della nota 39517 del 07.03.2014, e precisamente:

“Se da un lato rientra nell'autonomia delle Organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei Consigli camerali, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi Statuti.

A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari ad un euro, si ritiene che possano essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie rimosse dalle altre associazioni del medesimo settore.”

9. Sono oggetto di controlli a campione anche i dati degli OCCUPATI dichiarati in modo aggregato dalle associazioni nell'Allegato A al DM 156/2011, qualora il responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata. In tal caso il responsabile del procedimento procederà a verificare la congruità del valore dichiarato con il dato trasmesso dall'INPS ad Infocamere, utilizzando tale dato solo ed esclusivamente per ricavare un'attendibilità di massima di quanto dichiarato dall'Organizzazione. Ove il totale degli occupati dichiarato dall'associazione dovesse risultare significativamente superiore, ossia sopra il 25% al totale risultante dal sistema informativo camerale, si procederà come segue:
 - a) Sarà inviata una richiesta di chiarimento all'Associazione volta a verificare il totale degli occupati dichiarato e ad acquisire analisi dettagliata delle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e le modalità di elaborazione degli stessi;
 - b) Il responsabile del procedimento, ove riterrà opportuno, potrà ulteriormente approfondire, ricorrendo eventualmente anche all'esibizione, riferita alle posizioni estratte a campione di cui al precedente c. 3, della documentazione a comprova del dato del “numero di occupati”, sulla base delle fonti indicate.



- Si precisa che, in sede di controllo, sarà necessario esibire le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle imprese o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui le fonti dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare i dati, onde consentirne la verifica direttamente presso le relative imprese
10. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di casualità e trasparenza delle operazioni di estrazione del campione saranno avvisati i rappresentanti delle Organizzazioni imprenditoriali, limitatamente alle operazioni riguardanti l'organismo rappresentato o per il quale si produca espressa e circostanziata delega nell'ambito degli apparentamenti.
 11. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, si procede secondo quanto indicato al precedente art. 4, comma 5.
 12. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del presente Disciplinare.

ART. 5

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DUPLICAZIONI

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i. il responsabile del procedimento onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 39517 dello 07.03.2014, implementa ulteriori modalità di controllo a campione.
2. In tali ipotesi, le imprese con iscrizione multipla da verificare saranno selezionate con le seguenti modalità: tutte se inferiore a 3, a campione nella misura del 5% (con arrotondamenti all'unità superiore) delle imprese multiple presenti negli elenchi, con un limite minimo di 3 e massimo di 20 imprese per ciascun settore, tramite la metodologia descritta al comma 2 dell'art. 4.
3. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del presente Disciplinare
4. Si precisa ulteriormente che, allo scopo di evitare inutile appesantimento della procedura, non saranno sottoposte a verifica le posizioni duplicate estratte e riferite a settore ove si candidi un unico apparentamento, e non siano presenti organizzazioni concorrenti o controinteressate.

ART. 6

CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e hanno per oggetto, rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 2 co. 5



2. I controlli a campione saranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dalle organizzazioni/associazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 3 co. 3. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% del totale delle posizioni dichiarate da ciascuna organizzazione/associazione con un minimo di 5 posizioni ed un massimo di 25:
Il campione è estratto dagli elenchi presentati utilizzando un piano di campionamento per randomizzazione semplice che genera numeri casuali senza ripetizione tramite foglio di calcolo.
3. Estratto il campione e individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del Procedimento chiederà all'organizzazione/associazione interessata, mediante PEC (Posta elettronica certificata), la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Di norma il controllo della documentazione sarà effettuato presso i locali della Camera di Commercio, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso altra sede.
6. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. Per i lavoratori – dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2025).
 - b. Per i consumatori – dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2025), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
7. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, di casualità e trasparenza delle operazioni di estrazione del campione saranno avvisati i rappresentanti delle Organizzazioni ed Associazioni, limitatamente alle operazioni riguardanti l'organismo rappresentato o per il quale si produca espressa e circostanziata delega nell'ambito degli apparentamenti.
8. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, si procede secondo quanto indicato al precedente art. 4, comma 5.
9. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'art. 3 del presente Disciplinare

ART. 7

CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);



- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.
2. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale (su singoli casi) o all'allargamento del campione.

ART. 8

ERRORI SANABILI E IMPRECISSIONI RILEVATE NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni saranno escluse dal procedimento.

ART. 9

FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni) o errori non sanabili, è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
2. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio Camerale della Camera di Commercio le note del Ministero delle Imprese e del Made in Italy specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva di adottare con proprio provvedimento eventuali ulteriori specifiche operative inerenti il rinnovo del Consiglio camerale